

COMUNE DI ALBINO

Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

Approvato con deliberazione di CC n. 88 del 21/12/2001

Indice

Titolo Primo

Le occupazioni

- [Art. 1 Occupazioni di suolo e spazio pubblico](#)
- [Art. 2 Occupazioni permanenti e temporanee](#)
- [Art. 3 Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa](#)
- [Art. 4 Passi carrabili ed accessi ai fondi](#)
- [Art. 5 Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa](#)
- [Art. 6 Concessione di occupazione](#)
- [Art. 7 Concessioni per occupazioni temporanee in genere](#)
- [Art. 8 Modalità di richiesta di occupazione](#)
- [Art. 9 Procedimento](#)
- [Art. 10 Occupazioni](#)
- [Art. 11 Mostre merci](#)
- [Art. 12 Girovagli](#)
- [Art. 13 Lavori edili](#)
- [Art. 14 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico](#)
- [Art. 15 Autorizzazioni ai lavori](#)
- [Art. 16 Occupazioni con ponti, scale ecc.](#)
- [Art. 17 Occupazioni con tende e tendoni](#)
- [Art. 18 Affissioni](#)
- [Art. 19 Delimitazione delle occupazioni](#)
- [Art. 20 Obblighi del concessionario](#)
- [Art. 21 Revoca delle autorizzazioni](#)
- [Art. 22 Effetti della revoca](#)
- [Art. 23 Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni](#)
- [Art. 24 Decadenza della concessione](#)
- [Art. 25 Rimozione delle opere](#)

Titolo Secondo

Disciplina fiscale

- [Art. 26 Presentazione della dichiarazione](#)
- [Art. 27 Classificazione delle aree + allegato A](#)
- [Art. 28 Tempi di occupazione](#)
- [Art. 29 Criteri per la individuazione della superficie soggetta a tassa e misurazioni di riferimento](#)
- [Art. 30 Criteri per la determinazione della tariffa](#)
- [Art. 31 Riduzioni e maggiorazioni](#)
- [Art. 32 Aumenti](#)
- [Art. 33 Esenzioni](#)

Titolo Terzo

Modalità di esecuzione del servizio e dell'attività di accertamento

- [Art. 34 Principi generali](#)
- [Art. 35 Controlli](#)
- [Art. 36 Funzionario responsabile](#)

Titolo Quarto

Riscossione coattiva, sanzioni e rimborsi. Norme finali

Art.37 Contribuenti morosi

[Art. 38 Sanzioni](#)

Art. 39 Riscossione coattiva

[Art. 40 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive](#)

[Art. 41 Rimborso, modalità](#)

[Art. 42 Norme finali](#)

[Art. 43 Entrata in vigore](#)

Titolo Primo

Le occupazioni

Art. 1

Occupazioni di suolo e spazio pubblico

In applicazione del D.L. 15-11-1993 n. 507, per le occupazioni di suolo pubblico e spazio pubblico nel territorio del comune di Albino si osservano le norme del presente regolamento.

Quando nel presente regolamento sono usate le espressioni "luogo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di uso pubblico quali le vie, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, i canali e i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune. Non sono soggette alla disciplina presente le aree facenti parte del patrimonio disponibile del Comune. Per tali aree l'eventuale occupazione sia essa temporanea che definitiva sarà soggetta ad apposita specifica determinazione anche relativamente al canone.

Art. 2

Occupazioni permanenti o temporanee

Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile di durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, tutte le altre sono temporanee.

Art. 3

Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa

A precisazione di quanto indicato all'art. 38 del D.L. 15-11-1993 n. 507 si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

- a) chioschi, edicole, casotti e simili;
- b) pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm. dal filo del muro, tende parasole;
- c) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
- d) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica e simili; occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci;
- e) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari
- f) autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- g) ed altre similari

Art. 4

Passi carrabili ed accessi ai fondi

Si considera passo carrabile quella modificazione che deve essere praticata ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale oppure area privata gravata da servitù di pubblico passaggio onde permettere e facilitare l'accesso con veicoli ad una proprietà privata.

Art. 5

Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa

A precisazione di quanto indicato nell'art. 45 del D.L. 15-11-1993 n. 507 sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
- c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
- f) pali porta insegne reclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, striscioni pubblicitari;
- g) parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate;
- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.
- i) ed altre similari

Art. 6

Concessione di occupazione

È fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata da questa su richiesta dell'interessato.

Nel permesso rilasciato dal Comune sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Il permesso deve, inoltre, contenere l'espressa riserva degli eventuali diritti di terzi, verso i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

È fatta salva l'osservanza degli artt. 7 e 20 del D.L. 30-4-1992 n. 285, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 7

Concessioni per occupazioni temporanee in genere

I concessionari di occupazioni temporanee sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci, dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere. È riservato al giudizio dell'Amministrazione Comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica. La concessione si intende ad ogni effetto precaria e come tale sempre revocabile, ne è vietata la subconcessione. La concessione potrà essere revocata qualora non venga esercitata direttamente dal titolare della stessa e ne venga cambiata la destinazione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8

Modalità per la richiesta di occupazione

Chiunque intenda effettuare occupazione di spazi pubblici soggetta al presente Regolamento deve farne domanda da presentarsi all'Ufficio Tecnico o all'Ufficio Commercio a seconda della tipologia di occupazione, come meglio specificato negli articoli successivi, previo nulla osta della polizia Municipale. La domanda deve contenere le indicazioni relative alle complete generalità del richiedente e del suo legale rappresentante, la indicazione del codice fiscale o partita i.v.a., la superficie, la durata, gli scopi dell'occupazione, la dichiarazione di accettazione del presente regolamento e l'ammontare della tassa corrispondente.

La richiesta deve essere presentata almeno 30 (trenta) giorni antecedenti l'inizio previsto per le occupazioni permanenti e almeno 7(sette) giorni antecedenti l'inizio previsto per le occupazioni temporanee.

Art. 9

Procedimento

Le domande sono assegnate all'ufficio competente il quale deve esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda ed entro 7 giorni per le occupazioni temporanee o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta..

Art. 10

Occupazioni

Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà autonomamente presentare la istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'ufficio Tecnico del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.

In ogni caso non compete all'ufficio tributi accertare la sussistenza dell'obbligo della concessione o della autorizzazione edilizia, in guisa che le relative autorizzazioni o concessioni di occupazione dello spazio riflettono esclusivamente la disciplina del presupposto tributario ma non involgono l'aspetto urbanistico.

Relativamente ai termini temporali questi restano modificati da quelli vigenti in materia edilizia.

Art. 11

Mostre merci

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi commerciali, quando siano effettuate nel rispetto delle condizioni previste al successivo art. 20.

Art. 12

Girovaghi

Coloro che esercitano il mestiere di suonatore ambulante, cantante, funambolo od altri mestieri girovaghi non possono sostare anche temporaneamente sul suolo pubblico senza aver ottenuto il permesso di occupazione presentando domanda all'ufficio Commercio.

Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo.

Art. 13

Lavori edili

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio o sosta di veicoli, terra di scavo e materiali di scarto, nelle domande presentate all'Ufficio Tecnico dovranno essere indicati i motivi dell'occupazione e il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 14

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminare e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale mediante domanda da presentarsi all'ufficio Tecnico.

L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.

Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

Art. 15

Autorizzazione ai lavori

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione rilasciato dall'Ufficio Tecnico, è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 16

Occupazioni con ponti, scale ecc.

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.

Art. 17

Occupazioni con tende e tendoni

Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione da parte dell'ufficio Tecnico comunale.

Per motivi di estetica e decoro il Sindaco può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

Art. 18

Affissioni

Sugli steccati, impalcature, bilance, ponti e altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 19

Delimitazione delle occupazioni

Il Comune, a mezzo di contrassegni, può delimitare lo spazio oggetto della concessione.

Art. 20

Obblighi del concessionario

Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo o spazio pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, il permesso di occupazione di suolo pubblico.

È pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla al suolo oggetto della concessione il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 21

Revoca delle autorizzazioni

Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla in ogni e qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità

dei pubblici servizi Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della Legge 7-8-1990 n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

Art. 22

Effetti della revoca

Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte di tassa attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

Art. 23

Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, l'Amministrazione Comunale può procedere alla sospensione delle autorizzazioni o delle concessioni individuando la durata.

Art. 24

Decadenza della concessione

Sono cause di decadenza della concessione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto di concessione;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 (trenta) giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente; nei 5 (cinque) giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- la omessa corresponsione della relativa tassa comunale.

La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla previa contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Legge 7-8-1990 n. 241, con assegnazione di un congruo tempo per le osservazioni.

Art. 25

Rimozione delle opere

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Titolo Secondo

Disciplina fiscale

Art. 26

Presentazione della dichiarazione e modalità di pagamento

Ottenuta l'autorizzazione o la concessione comunale per le occupazioni permanenti di spazi pubblici il richiedente dovrà presentare all'ufficio tributi del Comune apposita denuncia di cui all'art. 50 del D.L. 15-11-1993 n. 507 .

Al momento della ricezione della denuncia l'ufficio svilupperà il calcolo della tariffa.

La tassa per le occupazioni permanenti, concesse ai sensi dell'art. 6, deve essere versata entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La tassa è dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione ed è assolta esclusivamente mediante versamento in C/C postale con gli appositi bollettini messi a disposizione dal Comune. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia. Per gli anni successivi, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa, comprensivo di eventuali aumenti tariffari, dovrà essere effettuato entro il mese di marzo tramite bollettino di versamento in C/C postale intestato al Tesoriere del Comune. (**sentito laura tesoreria comunale possono fare assegno circolare intestato alle poste per importi alti)

Per le occupazioni temporanee l'obbligo di denuncia è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi prima dell'inizio dell'occupazione, mediante la compilazione dell'apposito modulo di versamento in c/c postale intestato al Tesoriere comunale.

Art. 27

Classificazione delle aree

Ai fini della graduazione della tassa, in conformità all'art. 42 comma 3) del D.L. 15-11-1993 n. 507, il territorio comunale è suddiviso in 2 (due) categorie, ripartite come risulta dall'allegato elenco descrittivo ove le stesse sono individuate con i nomi delle vie e piazze.

Le tariffe applicabili negli spazi ed aree pubbliche di seconda categoria sono quelle della prima categoria ridotte del 10%

Art. 28

Tempi di occupazione

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione nel giorno dividendo per 24 ore la tariffa stabilita per la misura giornaliera a mq. ai sensi dell'art. 45, comma 2 lett. a), ovvero per fasce orarie

Art. 29

Criteri per la individuazione della superficie soggetta a tassa e misurazioni di riferimento

La tassa va commisurata alla effettiva superficie occupata risultante dall'autorizzazione e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, poste nella medesima area di riferimento concernenti occupazioni dello stesso soggetto passivo, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato o lineare superiore. Qui di seguito si riportano i criteri di commisurazione della superficie per alcune categorie:

a) chioschi, edicole, casotti ed altri infissi al suolo e misurazioni

La superficie tassabile viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiedi rialzato attorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie eccedenti la misura del perimetro base la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.

b) serbatoi con combustibili liquidi da riscaldamento od altri manufatti collocati nel sottosuolo

La superficie tassabile è quella del poligono determinato dagli sporti massimi del manufatto proiettato sul suolo.

d) occupazioni con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Le superfici per tali occupazioni sono computate in ragione del 50% fino a 100 mq.; del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Per tutte le occupazioni sia permanenti che temporanee le parti di superfici tassabili oltre i 1.000 mq. sono computate al 10%.

Art. 30

Criteri per la determinazione della tariffa

La Giunta Comunale determina le tariffe per la tassa comunale per la occupazione degli spazi ed aree pubbliche entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate per l'erogazione di pubblici servizi a rete con condutture, cavi, impianti, la tassa si determina applicando la misura unitaria di tariffa di cui all'art. 18 della L. 488/99 per il numero complessivo delle utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, relative a ciascuna azienda di erogazione di pubblico servizio, con un minimo di € 516,46 (L. 1.000.000.).

Per le occupazioni temporanee, inferiori all'anno, la tassa, con i criteri e le misure dello spazio occupato di cui ai precedenti commi, si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegare misure giornaliere di tariffa:

1. fino a 8 ore – riduzione del 50 % della tariffa base
2. da 8 ore fino a 12 ore – riduzione del 40 % della tariffa base
3. oltre le 12 ore – tariffa intera

Per occupazioni temporanee di suolo pubblico da parte di società/enti/associazioni etc... che erogano servizi di pubblico interesse, è possibile applicare la tariffa minima prevista dall'art. 45 c.2° del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni, per i Comuni appartenenti alla classe IV (da oltre 10.000 a 30.000 abitanti),

Art. 31

Riduzioni e maggiorazioni

Le tariffe della tassa per le occupazioni permanenti e temporanee di cui all'allegata tabella sono ridotte:

Occupazioni permanenti

- a) al 50% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo
- b) al 30% per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo

Occupazioni temporanee

- a) al 50% per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni
- b) al 50% per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente da riscuotersi mediante convenzione ;
- c) al 50% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
- d) al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
- e) al 80% per le occupazioni effettuate con l'installazione di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante;
- f) all'30% per le occupazioni con autovetture ad uso privato di aree pubbliche di stazionamento individuate dal Comune ;
- g) al 80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive effettuate dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali ;
- h) al 30% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia

Art. 32

Aumenti

Le tariffe della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di cui alla allegata tabella sono aumentate:

- del 20% per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione delle attività dello spettacolo viaggiante (art. 45 comma 4);

Art. 33

Esenzione dalla tassa ed esclusioni

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15/11/1993 n. 507:

1. occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni Province, Comuni, Consorzi ed Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica di cui all'art 87 c.1 del T.U approvato con DPR 917/86
2. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.
3. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
4. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
5. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
6. Le occupazioni di aree cimiteriali.
7. Gli accessi carrabili.

Inoltre sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

1. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
2. **occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a due ore;**
3. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.
4. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es: potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.
5. occupazioni con tavolini per la raccolta delle firme per i referendum e per le petizioni.

Sono altresì esonerati, ai sensi del comma 67 - art. 3 della legge 549/95, dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

Ai sensi dell'art. 38 comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al demanio statale.

Ai sensi dell'art. 3 lett. b) del comma 63 della Legge 549 del 28/12/1995, sono esonerate dalla tassa le aree permanentemente destinate a parcheggio a pagamento su cui viene corrisposto il canone, secondo i criteri e le modalità di cui alla deliberazione n.5211/363 del 30.12.1996.

Ai sensi dell'art. 45 c.3 del D.Lgs 507/93 sono esenti le occupazioni con tende o simili fisse o retrattili.

Ai sensi dell'art. 21 del D. lgs 4/12/1997 n. 460 sono esentati dal pagamento della TOSAP enti/organizzazioni che rivestono la qualifica di ONLUS.

Titolo Terzo

Modalità di esecuzione del servizio e dell'attività di accertamento

Art. 34

Principi generali

In conformità all'art. 52 del D.L. 15-11-1993 n. 507 il servizio di accertamento e riscossione della tassa viene esercitato nelle seguenti forme:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione a privati;
- c) in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3 lett. c) Legge 8-6-1990 n. 142.

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32 del Dlgs 507/93. Ove l'Amministrazione comunale intende avvalersi delle forme di cui alle lettere b) e c) la relativa scelta deve essere preceduta da apposito studio comparativo che dimostri essere quella prescelta la forma più conveniente e funzionale, cumulativamente considerati. Quanto alle modalità di scelta del concessionario si procederà mediante gara di evidenza pubblica per la ipotesi di cui alla lettera b) e in forma di affidamento diretto in caso di costituzione dell'azienda speciale. Per l'attività di accertamento si applicano le disposizioni di cui all'art.51 del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni. Non si procede ad accertamento per importi inferiori a L. 32.000.= (16,5€)salvo diversa disposizione di legge Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata, salvo proroghe di legge.

Art. 35

Controlli

In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP l'amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione di cui non sia in possesso, da restituire entro un termine non inferiore ai 30 giorni.

A tale proposito trimestralmente il funzionario responsabile dell'ufficio tributi dovrà verificare la gestione affidata a terzi, rimettendo apposita relazione illustrativa alla giunta comunale in ordine all'andamento del servizio dalla quale emerga accertata:

1. la tempestività dei versamenti al Comune
2. la regolarità nella applicazione delle tariffe
3. il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali.

Art. 36

Funzionario responsabile

Al funzionario responsabile della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente regolamento ove non attribuito espressamente ad altro organo comunale.

Titolo Quarto

Riscossione coattiva, sanzioni e rimborsi

Norme finali

Art 37

Contribuenti morosi

A carico dei contribuenti morosi, al pagamento della tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche, o gravate da servitù pubblica, si procederà in via coattiva. Per le concessioni soggette a rinnovazione periodica, la concessione si intende decaduta di diritto in caso di morosità, qualora l'occupazione permanesse sarà ritenuta abusiva ed il fatto comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 38

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
4. per omesso, tardivo o parziale versamento si applica la sanzione del trenta per cento della tassa dovuta.
5. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori nella stessa misura prevista per le imposte erariali, per ogni semestre compiuto

Art. 39

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:

1. mediante procedura di cui al DPR 43 del 28/01/88 e successive modificazioni
2. mediante il sistema di ingiunzione di cui al RD 14/4/1910 n. 639 e successive modificazioni

In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal concessionario incaricato alla gestione del servizio. Non si procede a riscossione coattiva degli importi inferiori a L. 32.000= (16,5€)(comprensivi di sanzioni e interessi), salvo diversa disposizione di legge.

Art. 40

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche l'autorità competente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata di ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art 41

Rimborso, modalità

Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, il loro rimborso entro 3 (tre) anni dal pagamento, oppure da quello in cui è stato effettivamente accettato il diritto alla restituzione, allegando alla richiesta, l'originale della/e ricevuta/e del versamento.

L'ufficio comunale, dopo aver accertato il diritto, ne dispone il rimborso entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta

Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi , nella stessa misura prevista per le imposte erariali, per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento. Non si procede al rimborso degli importi inferiori a L. 32.000.= (16,5€)salvo diversa disposizione di legge.

Art. 42

Norme finali

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento È abrogato il regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni del suolo pubblico deliberato dal Consiglio Comunale in data

Art. 43

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art.53c. 16 della Legge 23/12/200 n. 388 è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dal 1° Gennaio del 2002.